

Osservazione n° 263

prot. n° 29685 del 30.06.2006

Richiedente: Aterini Massimo

Controdeduzioni: CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il parere reso dalla Commissione Urbanistica, il Consiglio Comunale ritiene l'osservazione NON MERITEVOLE DI ACCOGLIMENTO, specificando quanto segue:

- la porzione di terreno di cui è comproprietario l'osservante ricade nelle *"aree di pregio paesistico"*, individuate dal vigente Piano Strutturale. All'interno di tali aree, ai sensi dell'art. 45 comma 6 lett. b) delle relative Norme, *"è vietata l'utilizzazione di terreni a scopo di deposito, se non connesso ad operazioni di carattere transitorio"*.
Conseguentemente non è consentito al Regolamento Urbanistico di collocare nell'area di cui trattasi depositi permanenti di alcun genere, né per stoccaggio di materiali edili, né per esposizione di merci e/o materiali all'aperto (vedi art. 79 punto 4 lett. j delle Norme per l'attuazione del Regolamento Urbanistico adottato);
- gli usi specialistici proposti dall'osservante sono da ritenersi comunque incompatibili con il contesto pedecollinare di cui trattasi, nel quale assumono particolare importanza il mantenimento e l'incentivazione delle attività agricole, il conseguente presidio idrogeologico, nonché la conservazione e/o riqualificazione degli elementi fondativi della qualità dei quadri paesaggistici. Le attività proposte presupporrebbero oltretutto la realizzazione di una viabilità di accesso idonea al transito di mezzi pesanti, con ulteriore pregiudizio delle valenze paesaggistiche del sito.